



N° 7495 - 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

Dott. ENRICO MANZON

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

IRAP
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Ud. 24/01/2018 - CC

R.G.N. 8151/2017

Car. 7495
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8151-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

F.N.

- *ricorrente* -

contro

LAMANDINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OMBRONE n.14, presso lo studio degli avvocati MARCO PESENTI,
e LUCIANA CIPOLLA che unitamente a se medesimo lo
rappresentano e difendono

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 123/11/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
10/01/2017;

Luca Solaini

837
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 8151/17

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per il periodo 2007-2009.

L'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, benché avessero accertato lo svolgimento dell'attività professionale da parte del contribuente in tre distinti studi, oltre che l'impiego di beni strumentali per un elevato ammontare (€ 170.000,00, di cui € 100.000,00 solo per arredi), quand'anche le ingenti spese andassero confrontate con ingenti introiti.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l'utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente "l'autonoma organizzazione" ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico - in una vicenda già esaminata - riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma (Cass. ord. n. 25238/16, 16369/17 - non massimate -), tuttavia, con l'utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività (Cass. ord. n. 16369/17; conf. nel caso di due o più studi, Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; 22852/16, 22103/16, v. anche Cass.n. 7630/17, resa *inter partes* ed anche Cass. 26651/16, 22878/14, 2967/14).

Nel caso di specie, in punto di fatto, i giudici d'appello non hanno approfondito il carattere prevalentemente abitativo o professionale di due dei tre studi utilizzati dal professionista, indagine che è demandata al giudice del rinvio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 24.1.2018

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

Ric. 2017 n. 08151 sez. MT - ud. 24-01-2018

-2-



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

Luca Solaini



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 26 marzo 2018

La presente copia si compone di 2 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96